

### **20.3 Verifica stato di realizzazione degli interventi finanziati e recupero delle somme non utilizzate**

Le norme attuative di tali contributi e i successivi decreti dirigenziali non hanno fornito, però, alcuna indicazione in merito alla rendicontazione da presentare a conclusione degli interventi finanziati. Tuttavia le norme generali che regolano l'attività amministrativa, improntate al principio di sana e corretta amministrazione e di trasparenza, impongono di verificare l'esito di quanto erogato attraverso la concessione di contributi.

Per gli enti locali, inoltre, ai sensi dell'art.158 del decreto legislativo n. 267-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è previsto che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche venga presentato, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario, il rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare, inoltre, i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Al fine di accertare, quindi, lo stato degli interventi finanziati e la loro effettiva realizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota n. 82238 del 23/10/2012, ha invitato tutti gli enti beneficiari dell'erogazione di contributi statali, di cui alla normativa sopraindicata, a provvedere all'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- trasmissione alle Ragionerie territoriali dello Stato competente per territorio di una dichiarazione - redatta secondo il modello allegato alla suddetta nota - attestante la realizzazione degli interventi finanziati nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate;
- restituzione delle somme erogate, qualora tale dichiarazione non venga trasmessa o nell'ipotesi in cui gli interventi finanziati non siano stati realizzati per qualunque motivo;
- restituzione delle somme derivanti da ribassi d'asta e da economie realizzate in corso d'opera.

Gi adempimenti posti a carico delle Ragionerie territoriali dello Stato, così come precisati con specifica nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -IGF Uff.XIII, si realizzano secondo il seguente iter procedurale:

1. verifica delle dichiarazioni pervenute sulla base degli elenchi, comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -IGF, degli enti beneficiari ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza,
2. controllo dell'avvenuto versamento delle somme non utilizzate, da accertarsi mediante verifica della corrispondenza della documentazione inviata con il flusso delle quietanze di Tesoreria acquisite al Sistema Informativo Entrate.
3. attivazione della procedura per il recupero del credito erariale in caso di mancato invio delle predette attestazioni o di omesso versamento delle somme non utilizzate

Tale fase ha inizio con l'invio della segnalazione, da parte della RTS, degli adempimenti omessi e con la fissazione del termine assegnato per la regolarizzazione. Nessun termine risulta invece assegnato nella prima nota di invito trasmessa, agli enti beneficiari, dal MEF RGS.

Decorso inutilmente il termine assegnato dalla RTS competente, si procederà all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, da notificarsi agli interessati. In base agli estremi della

notifica, la Ragioneria territoriale provvederà a prenotare il carico accertato, nel Sistema informativo entrate, con imputazione al capo X capitolo 2368/06 del bilancio dello Stato. Il carico accertato risulterà estinto mediante esibizione della ricevuta di versamento in conto corrente postale o mediante acquisizione della corrispondente quietanza di entrata.

Qualora il debito non venga assolto entro i termini fissati, si potrà provvedere al recupero del credito erariale accertato mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con contestuale scarico delle somme originariamente prenotate nel Sistema Informativo Entrate. Nessun indicazione risulta finora fornita in merito alle eventuali possibilità di intervento delle RTS nell'attivazione di controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni pervenute in ordine alla realizzazione degli interventi finanziati ed all'entità delle somme utilizzate, né in merito alla tipologia di attestazione comprovante l'eventuale fase di realizzazione "in corso" dell'opera, considerata come condizione sufficiente ad esonerare dall'obbligo di restituzione delle somme non utilizzate.